

N 4492-4345-4331-2789-790-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola

Presentato il 3 marzo 1987

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI di MONTELERA, ZOLLA, PATRIA

Presentata il 21 gennaio 1987

Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUMBA, FERRARA, BASSANINI

Presentata il 15 gennaio 1987

Provvedimenti urgenti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sul reclutamento dei ricercatori universitari

d'iniziativa del deputato PONTELLO

Presentata l'11 aprile 1985

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi per i ricercatori universitari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUSARO, PONTELLO, CASTAGNETTI

Presentata l'8 novembre 1983

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di incompatibilità dei ricercatori universitari confermati

TESTO
DEL GOVERNO.

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « In prima applicazione del presente decreto, l'opzione si esercita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è pari al 70 per cento della retribuzione e dell'assegno aggiuntivo previsti per i professori universitari di ruolo della seconda fascia rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito di pari anzianità »;

il comma 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. - (Ricercatori astronomi e geofisici). — 1. Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - (Organico del ruolo dei ricercatori). — 1. Per ciascuno dei primi due anni di applicazione del presente decreto sono ripartiti tra le facoltà e scuole ed assegnati per essere coperti mediante concorso 2.000 posti di ricercatore, purché entro la dotazione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce tra le facoltà e scuole i posti predetti in relazione al piano quadriennale di sviluppo universitario.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'interessato, a domanda, afferisce ad un dipartimento o, finché sussistano, ad un istituto. I consigli di corso di laurea, sentiti i dipartimenti d'appartenenza, determinano ogni anno accademico gli impegni e le modalità d'esercizio delle funzioni didattiche dei ricercatori della nuova dotazione ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (*Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato*). — 1. Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sospeso sino all'anno accademico 1991-92 e comunque sino al compimento di due tornate dei concorsi a posti di professore associato, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia, bandite con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti sino ad un massimo di 2.500 e la metà dei posti residui della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo universitario, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso.

4. Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in misura proporzionale al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

All'articolo 5, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. - (Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario). — 1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.

2. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, per i suddetti profili professionali ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico*.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1987, N. 57

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1987.

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Incompatibilità e regime di impegno).

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Per i ricercatori confermati a tempo pieno la misura del trattamento economico così stabilita è maggiorata del 45 per cento.

3. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

ARTICOLO 3.

(Organico del ruolo dei ricercatori).

1. In aggiunta ai posti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi due anni e 500 posti per ciascuno dei due anni successivi, oltre quelli previsti dall'articolo 30, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà, tenuto conto della esigenza di

operare una più equilibrata distribuzione dei posti di ricercatore universitario tra le varie sedi e tra i vari settori disciplinari.

2. I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda i due terzi del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

3. In relazione a esigenze di organizzazione della ricerca scientifica, di attività assistenziale nelle facoltà mediche o a esigenze didattiche derivanti da un alto numero di studenti possono essere esclusi dal riassorbimento, su richiesta delle facoltà interessate, posti di ricercatore anche se eccedenti la suddetta misura dei due terzi, purché entro il limite massimo del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

4. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

ARTICOLO 4.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato).

1. Sulla base di un piano di riequilibrio di durata quadriennale il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, i posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di 5.000 posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 del presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

ARTICOLO 5.

(Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università).

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

(Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole).

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria).

1. La spesa annua derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto è valutata, a regime, in lire 95 miliardi.

2. All'onere relativo agli anni 1987, 1988 e 1989, valutato, rispettivamente, in lire 8 miliardi, in lire 50 miliardi e in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Stato giuridico dei ricercatori universitari ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — FALCUCCI — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 4345

ART. 1.

1. Fino all'emanazione dello stato giuridico dei ricercatori universitari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai ricercatori universitari confermati è applicata la normativa di opzione fra regime a tempo pieno e regime a tempo definito prevista e regolata per i professori universitari negli articoli 11, 36 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

1. Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati è, con decorrenza dal 1° agosto 1984, pari al 70 per cento di quello dei professori di ruolo di seconda fascia di pari anzianità e condizioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati è, con decorrenza dal 1° agosto 1984, pari al 50 per cento di quello dei professori di ruolo di seconda fascia di pari anzianità e condizioni.

ART. 3.

1. In caso di assenza per aspettativa o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale impartito nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali, fermo restando quanto disposto all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, può essere conferita

supplenza ai ricercatori confermati dello stesso gruppo di discipline, provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per il periodo di durata della supplenza al ricercatore compete un assegno di importo pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello corrisposto al professore associato di pari anzianità.

N. 4331**ART. 1.**

1. A far data dal 1° gennaio 1988, il trattamento economico dei ricercatori universitari è fissato nella misura del 70 per cento della retribuzione prevista per i docenti universitari di ruolo della seconda fascia.

ART. 2.

1. È riconosciuta ai ricercatori universitari la facoltà di optare tra il regime di tempo pieno ed il regime di tempo definito; si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sugli obblighi derivanti dall'opzione.

2. L'indennità di tempo pieno per i ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quella corrisposta ai docenti di seconda fascia.

ART. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a ripartire tra le facoltà e scuole, secondo criteri che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea, tremila nuovi posti di ricercatore universitario da mettere immediatamente a concorso secondo le norme degli articoli 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 127,5 miliardi per l'anno 1988 e 165 miliardi

per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'intero accantonamento « Ministero della difesa - Autorizzazione di spesa per la realizzazione dei poligoni addestrativi per le Forze armate », l'intero accantonamento « Ministero degli affari esteri - Promozione della politica culturale all'estero », nonché, per l'anno 1988, parte dell'accantonamento « Ministero della pubblica istruzione - Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore » e, per l'anno 1989, parte dell'accantonamento « Ministero del lavoro - Fiscalizzazione oneri sociali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

N. 2789

ART. UNICO.

1. Il secondo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».

N. 790

ART. UNICO.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono sostituiti dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto alla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il medesimo è disciplinato dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».